

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2001

**recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*)**

[notificata con il numero C(2001) 1484]

(2001/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'articolo 6 della stessa, viene prescritto agli Stati membri di vietare l'introduzione nel loro territorio di frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.* e rispettivi ibridi, originari di paesi terzi in cui sono notoriamente presenti *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).
- (2) La decisione 98/83/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/104/CE <sup>(3)</sup>, riconosce taluni paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) e riconosce altresì talune zone come indenni da questi organismi nocivi nel territorio dei paesi terzi in cui detti organismi sono presenti.
- (3) Dalle informazioni raccolte negli Stati Uniti nel corso di una missione condotta nel marzo 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dall'Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali del ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti, risulta che sono state rilevate nuove infestioni di *Xanthomonas campestris* (ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) nelle contee di

Broward, Hendry e Hillsborough in Florida. Di conseguenza, le suddette contee devono essere eliminate dall'elenco delle zone della Florida riconosciute indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).

- (4) Dalle informazioni raccolte in Brasile nel corso di una missione condotta nel luglio 2000 dall'Ufficio alimentare e veterinario e comunicate dalla «Secretaria de Defesa Agropecuária» del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione del Brasile, risulta che la presenza di *Xanthomonas campestris* (ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. L'elenco delle zone riconosciute indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) va di conseguenza modificato.
- (5) Dalle informazioni raccolte durante la missione di cui sopra, risulta che la presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) è stata rilevata unicamente negli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Gli altri Stati brasiliani vanno pertanto reinseriti nell'elenco delle zone riconosciute indenni da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*).
- (6) Nel 2000 frutti di *Citrus sinensis* originari dello Swaziland e infetti da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) sono stati intercettati e notificati alla Commissione. L'elenco dei paesi riconosciuti indenni da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) va di conseguenza modificato.
- (7) Occorre prevedere disposizioni specifiche per le merci in transito per le quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 15 del 21.1.1998, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU L 33 del 6.2.1999, pag. 27.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 98/83/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:  
«— in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul».
- 2) All'articolo 2, quarto trattino, il testo «Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County)» è sostituito dal testo «Florida (esclusa la regione di Broward County, Collier County, Miami-Dade County, Hendry County, Hillsborough County e Manatee County)».
- 3) All'articolo 4, terzo trattino, il testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe» è sostituito dal testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, dello Swaziland, della Zambia e dello Zimbabwe».

4) All'articolo 5 è aggiunto un altro trattino:

«— in Brasile: tutte le regioni, ad eccezione degli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul».

*Articolo 2*

La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della direttiva 2000/29/CE e che sono stati esportati prima che le autorità competenti del Brasile, degli Stati Uniti e dello Swaziland fossero informate della presente decisione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*